

STATUTO

della

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE

1 E' costituita la società per azioni denominata "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.". La Società può essere indicata anche semplicemente: "Banca C.R.S. S.p.A." con interpunzioni o meno e senza vincoli di rappresentazione grafica.

2 La Società deriva dal conferimento dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Savigliano, effettuato con atto ai sensi della L. n. 218/1990, del D. Lgs. n. 356/1990 e in conformità con il DM Tesoro n. 436209 del 20/12/1991.

Articolo 2 SEDE

1 La Società ha sede legale in Savigliano e può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3 DURATA

1 La Società dura fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 OGGETTO

1 La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria attraverso la raccolta del risparmio e l'erogazione del credito, nelle sue varie forme, in Italia e all'estero.

2 La Società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti e ogni altra operazione collaterale e strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3 La Società può comunque svolgere tutte le attività già esercitabili dalla Cassa di

Risparmio di Savigliano, quali il credito su pegno ed il credito artigiano, e subentra in diritti, attribuzioni e situazioni giuridiche di cui detto Ente era titolare.

4 La Società può emettere obbligazioni.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5 CAPITALE SOCIALE

1 Il capitale sociale è di euro 38.011.495,08 (trentottomilioniundicimilaquattrocentonovantacinque virgola zero otto), diviso in n. 73.099.029 (settantatremilioninovanovemilazeroventinove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse o con l'emissione di obbligazioni convertibili. Il capitale sociale è aumentabile anche con conferimenti di beni diversi dal denaro.

Articolo 6 NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1 La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 AZIONI

1 Le azioni sono indivisibili e nominative. Il possesso di azioni comporta l'adesione al presente Statuto.

Articolo 8 DOMICILIO DEI SOCI

1 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare ogni eventuale variazione.

TITOLO III

Articolo 9 DIRITTO DI RECESSO

1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non abbiano

concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) variazioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2 Per termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni nonché per il procedimento di liquidazione, si applicano le norme del Codice Civile.

Per il rimborso delle azioni è richiesta l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

3 E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga della durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 10 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'indicazione di giorno, ora, luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, consegnato, almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, all'Ufficio Postale per l'inoltro al domicilio di ciascun Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano La Stampa, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno della seconda convocazione.

2 In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

Articolo 12 CONVOCAZIONE

1 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per le deliberazioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile, nonché per stabilire i compensi ai componenti degli Organi dalla stessa nominati.

2 L'Assemblea ordinaria approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'Assemblea va assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione, come previsto dalle disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigente.

3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie regolate dall'art. 2365, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1 Hanno titolo per intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto, i quali, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea stessa, abbiano effettuato il deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 14 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1 Ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2 Ogni Socio titolato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di legge. La rappresentanza può essere conferita mediante semplice delega scritta, anche in calce al biglietto di ammissione.

3 Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervenire.

Articolo 15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza degli intervenuti.

2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e ne proclama i risultati.

3 L'Assemblea nomina, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorra,

anche due scrutatori.

4 Dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è stilato da un notaio, scelto dal Presidente stesso.

Articolo 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1 Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria - tanto in prima quanto in seconda convocazione e per la validità delle relative deliberazioni, trova applicazione il disposto di legge.

Articolo 17 CONTINUAZIONE DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE

1 Non esaurendosi in una seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione in altra data.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette componenti ad un massimo di nove, secondo la determinazione assunta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

2 I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea.

3 Non possono essere nominati Amministratori quanti abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età. Il superamento di detto limite in corso di mandato, non comporta la decadenza dell'interessato da Amministratore.

4 Non possono essere nominati e se eletti decadono:

- parenti, coniugi o affini di Amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;

- i dipendenti della Società e quanti lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

- coloro che ricoprono o hanno ricoperto, nei trentasei mesi precedenti, cariche elettive in Regioni ed in Enti di cui al D.lgs. 18/8/2000 n. 267 articolo 2 , il cui ambito territoriale comprenda i Comuni dove sono insediate le Filiali della Società e quelli limitrofi, nonché in enti nazionali. Queste cause di ineleggibilità e decadenza operano anche nei confronti di coloro i quali ricoprono o hanno ricoperto, nei trentasei mesi precedenti, la carica di Parlamentare, nazionale o europeo, o di componente del Governo italiano o della Commissione europea.

5 I limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura sono disciplinati in apposito Regolamento interno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

6 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da Soci, nelle quali i candidati vanno elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista almeno un candidato, specificatamente indicato, deve possedere i requisiti di indipendenza.

Le liste presentate dai Soci vanno depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in un'unica lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste solo i Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale della Società con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima

convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea stessa.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito, vanno depositate presso la sede della Società:

- le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e regolamento prescritti per la carica;
- le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza;
- il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non sono ammesse al voto.

Ogni avente diritto può votare una sola lista. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti - secondo l'ordine progressivo con cui sono elencati – tanti Amministratori quanti sono i consiglieri da eleggere, meno 2;
- b) i restanti Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con cui sono elencati - dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- c) ove la lista di maggioranza non rechi un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, secondo il meccanismo indicato sub a), sono eletti tutti i candidati della lista di maggioranza ed i restanti consiglieri sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto più voti, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati;

d) qualora la lista di minoranza che ha ottenuto più voti non rechi una quantità di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri eligendi, i restanti consiglieri sono tratti dalle altre liste di minoranza via via più votate, sempre seguendo l'ordine progressivo con cui i candidati sono in elenco;

e) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste, tanto di maggioranza quanto di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori eligendi, i restanti Amministratori sono nominati con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra candidati, si procede a ballottaggio fra loro, mediante ulteriore votazione assembleare;

f) ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui sub e);

g) qualora, pur avendo applicato le procedure fissate dal presente comma, non risulti eletto il numero minimo di Amministratori indipendenti stabilito dal comma 9, gli Amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Ove non sia possibile la sostituzione degli Amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, essi sono sostituiti dai candidati in possesso di detti requisiti tratti dalle liste di minoranza, via via più votate, secondo l'ordine progressivo di elencazione nelle liste stesse.

7 La nomina produce i suoi effetti, per tutti i Consiglieri, dal giorno dell'Assemblea, anche qualora l'accettazione intervenga successivamente. La nomina si intende implicitamente accettata con la prima partecipazione ad una riunione consiliare.

8 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica, e sono rieleggibili.

9 Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito di indipendenza. Non sono Amministratori indipendenti:

- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente alinea;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

10 In caso di revoca, decadenza, cessazione, e sostituzione di Amministratori, il Consiglio di Amministrazione coopta un Amministratore rispettando il principio di rappresentanza delle minoranze, salvo quanto previsto dal successivo comma.

11 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario ed esso stesso deve convocare al più presto l'Assemblea, per la ricostituzione dell'Organo.

Articolo 19 CARICHE SOCIALI

1 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 20 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il

compenso deliberato annualmente dall'Assemblea. Qualora, in ragione dell'ufficio, ovvero per incarichi e/o missioni al di fuori della sede della Società, sostengano delle spese, ne compete loro il rimborso.

2. La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche è stabilita ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, prima parte, del Codice Civile.

3 Ai Consiglieri di Amministrazione, inoltre, è riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

4 Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

Articolo 21 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.

2 Il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'idoneità degli Amministratori a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza.

3 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, in conformità alle disposizioni di Vigilanza, formalizzato in un apposito Regolamento Interno.

4 Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

5 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali, cui deve uniformarsi la gestione;

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- le strategie dello sviluppo territoriale;
- la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 22.
- la nomina e la revoca dall'incarico del Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina e la revoca dall'incarico di dirigenti;
- le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del Personale;
- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
- l'acquisto di azioni proprie, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza competente, e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni, escluse le partecipazioni di cui all'art. 2361, comma due, del Codice Civile e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- la costituzione e la soppressione, nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza, di Comitati interni agli Organi aziendali, di Commissioni con funzioni consultive occasionali o permanenti, la determinazione della loro composizione, durata e modalità di funzionamento, nonché la remunerazione di eventuali membri esterni alla Società;
- la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, di conformità, di controllo rischi, di antiriciclaggio e dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate;
- la designazione di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in generale al cui capitale la Società partecipa, nonché di altri enti cui essa sia chiamata a provvedere;
- approvazione della Delibera Quadro delle Politiche Creditizie per ogni esercizio.

Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutte

le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

Articolo 22 DELEGABILITA' POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO

1 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto da un massimo di cinque membri, determinandone la composizione e il contenuto e i limiti della delega.

2 In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere conferiti, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale e, su proposta di questi, a Dirigenti e a Quadri Direttivi singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti a determinati uffici di Sede Centrale, delle Agenzie, Filiali e Rappresentanze ed ai loro sostituti.

3 Almeno ogni tre mesi, il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe vanno comunicate all'Organo delegante, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, almeno ogni tre mesi.

Articolo 23 RIUNIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, di regola una volta al mese e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno tre Consiglieri o due componenti del Collegio Sindacale. Qualora il Presidente lo ritenga utile, le riunioni consiliari possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza,

purché ne sia dato avviso nella lettera di convocazione e risultino garantite l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi e tutti siano in grado di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo ove è convocato il Consiglio di Amministrazione, che si considera ivi tenuto.

2 Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera recante l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o in altra forma, ivi compreso il servizio di posta elettronica, comunque almeno un giorno prima.

3 Le adunanze consiliari sono regolarmente costituite anche se non convocate come indicato dal comma che precede, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri e sia presente l'intero Collegio Sindacale.

4 Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessario la presenza della maggioranza degli Amministratori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5 Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

6 Alle riunioni consiliari partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti, Quadri Direttivi, altri preposti alle strutture organizzative della Società, altri dipendenti, nonché soggetti terzi titolari di specifici incarichi.

7 Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8 La funzione di Segretario è assolta da un dipendente della Società scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 COMITATO ESECUTIVO

1 Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2 I componenti del Comitato Esecutivo, nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di altri venuti a mancare, scadono insieme ai componenti rimasti in carica.

3 Alle riunioni del Comitato Esecutivo sono invitati a partecipare il Presidente e, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistere Dirigenti, Quadri Direttivi od altri preposti alle strutture organizzative della Società, altri dipendenti, nonché soggetti terzi titolari di specifici incarichi.

Articolo 25 RIUNIONE E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

1 Nella prima riunione il Comitato Esecutivo designa il Consigliere che ne presiede le riunioni e fissa le modalità da osservare per la propria convocazione.

2 Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola settimanalmente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3 Funge da Segretario delle riunioni il Segretario del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono firmati da chi presiede e dal Segretario.

4 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi e tutti siano in grado di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno chi presiede la riunione ed il Segretario debbono essere presenti nello stesso luogo e il Comitato si considera ivi tenuto.

TITOLO VI

PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE – FIRMA SOCIALE

Articolo 26 PRESIDENTE

1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce il buon funzionamento del Consiglio stesso, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori consiliari e di circolazione delle informazioni che gli sono attribuiti dal Codice Civile. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli Amministratori Esecutivi. Si pone come interlocutore dell'Organo, con funzione di controllo, e dei comitati interni. In particolare:

a) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni a cui perviene il Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, ha cura che:

1) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni consiliari o, almeno, una prima informativa sulle materie da discutere secondo le modalità previste in apposito Regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

2) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi, rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

b) nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni di rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato il tempo necessario.

c) si adopera affinché:

i) il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sia svolto con efficacia, le sue modalità di conduzione siano coerenti rispetto al grado di complessità

dei lavori del Consiglio stesso e siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;

ii) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

d) favorisce in modo neutrale la dialettica tra membri esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei secondi ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può parteciparvi ai sensi dell'art. 24, comma 3.

2 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano. Di fronte ai terzi la firma del sostituto del Presidente costituisce prova della sua assenza o dell'impedimento.

3 Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, su proposta vincolante degli Organi esecutivi, il Presidente o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del comma che precede, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a esso in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 27 RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.

2 La delega di poteri di cui all'art. 22 implica il conferimento della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate.

3 Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in ogni sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha

altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

4 Il Presidente può delegare la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, anche in via continuativa e per categorie di atti, a Consiglieri di Amministrazione, al Direttore Generale, a Dirigenti, a Quadri Direttivi, ai preposti alle strutture organizzative e ad altri Dipendenti.

5 Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.

6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, nell'ordine, a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 26, comma 2.

TITOLO VII

DIRETTORE GENERALE

Articolo 28

1 Il Direttore Generale sovrintende alle strutture organizzative della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto, da eventuali regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

2 In particolare il Direttore Generale:

- 1) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e assiste a quelle dell'Assemblea;
- 2) dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 26 comma 3;
- 3) propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze e, per quelle da adottarsi in via

d'urgenza, tutti gli atti opportunamente istruiti;

4) firma la corrispondenza ordinaria, i documenti, gli atti, i titoli di credito e i contratti e può delegare, anche in via continuativa, la firma di sua competenza ad altri dipendenti della Società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

5) è capo del personale, per il quale formula le proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria, riferendo al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, per le deliberazioni di competenza;

6) provvede alla destinazione del personale presso le diverse strutture organizzative della Società e ne dispone i trasferimenti;

7) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutte le strutture organizzative della Società;

8) dispone o rinuncia ad atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti, e di delegare tali attribuzioni a Dirigenti, Quadri Direttivi, e Impiegati da lui designati;

9) assicura il regolare invio dei flussi informativi agli Organi aziendali;

10) esercita i poteri e compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

3 Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vice Direttore Generale.

4 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni, ivi comprese quelle di cui al comma 2 n. 1), sono assunte dal Vice Direttore Generale, se nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo, all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

5 Ai terzi e dai terzi non può essere opposta l'insussistenza dell'impedimento o dell'assenza.

6 Di fronte ai terzi la firma del sostituto del Direttore Generale ne costituisce prova di assenza o impedimento.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi.

2 L'Assemblea nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale e due Sindaci supplenti.

3 I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

4 Per la nomina, le cause d'ineleggibilità e di decadenza, la durata della carica, la cessazione dall'ufficio, la sostituzione, le attribuzioni, i doveri ed i poteri e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano, per quanto non è disposto dallo Statuto, le norme di legge e di Vigilanza.

5 L'Assemblea determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Qualora, in ragione dell'ufficio, ovvero per incarichi e/o missioni al di fuori della sede della Società, sostengano delle spese, ne compete loro il rimborso.

6 Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

7 I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

COLLEGIO SINDACALE – compiti e poteri

Articolo 30

1 Il Collegio Sindacale è chiamato a:

- vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- accertare l'efficacia, di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e il loro adeguato coordinamento, promuovendo gli interventi correttivi delle eventuali carenze e irregolarità rilevate;
- esprimere il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, di conformità, di controllo rischi, di antiriciclaggio e dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate.
- esprimere il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli: poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse;
- vigilare sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valutare l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i sistemi informativi;
- esercitare compiti e poteri idonei per adempiere all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo le eventuali carenze e irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive, verificandone nel tempo l'efficacia;
- compiere periodicamente un'autovalutazione della propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento, composizione, tenuto conto delle dimensioni, complessità ed

attività svolte dalla Società. Detta procedura di autovalutazione è disciplinata in apposito Regolamento.

- verificare nel continuo l' idoneità dei suoi componenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell' indipendenza.

2 Il Presidente del Collegio Sindacale, nell'esercizio del proprio ruolo, deve uniformarsi alle linee comportamentali di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), b) e c).

3 Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio, vanno direttamente trasmesse al Collegio, a cura dei rispettivi responsabili.

4 Le disposizioni di Vigilanza riguardanti le modalità di espletamento delle funzioni di competenza del Collegio Sindacale e il coordinamento nel continuo tra questo ed il soggetto incaricato del Controllo Contabile, sono recepite in apposito Regolamento interno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 31

1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale dei Conti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, scelti in modo che la professionalità e l'esperienza siano proporzionati alle dimensioni ed alla complessità operativa della Banca, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2 L'incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio a Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, suscettibili di costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero pregiudicare la continuità

dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. L'incaricato della revisione legale dei conti invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO X

BILANCIO E UTILI

Articolo 32

1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, la quota del 10% (dieci per cento) va destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del Capitale sociale e la quota del 10% (dieci per cento) va, comunque, destinata a riserva statutaria.

3 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile residuo anche per l'eventuale formazione o incremento di un fondo per erogazioni liberali o per fini di beneficenza e assistenza, da utilizzarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione.

4 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare, che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

5 Il diritto ai dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrive a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.

TITOLO XI

SCIoglIMENTO

Articolo 33

1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità e i criteri di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

1 Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Articolo 35

1 Per quanto non è altrimenti disposto dallo Statuto si applicano le norme di legge.

* * *